

(N. 2121)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PITTELLA e PETRONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1982

Modifica dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475,  
recante norme concernenti il servizio farmaceutico

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, ha radicalmente modificato la figura ed i compiti dei professori universitari abolendo tra l'altro alcune qualifiche ed introducendone altre.

Ciò, di riflesso, comporta che parte della normativa in materia precedente l'emana-zione dell'anzidetto provvedimento debba essere rivista e modificata in modo che sia adeguata al nuovo ordinamento universi-tario.

In particolare va attentamente rivista la legge 2 aprile 1968, n. 475, riguardante l'eser-cizio farmaceutico, che, con le disposizioni di cui all'articolo 13, viene in pratica a pri-vare l'Università ed in specie la Facoltà di farmacia dell'apporto prezioso di esperien-ze e di contributi professionali del titolare

di farmacia, al quale era sinora consentito l'accesso all'insegnamento universitario qua-le docente incaricato, qualifica che il de-creto del Presidente della Repubblica 11 lu-glio 1980, n. 382, ha abolito.

Considerato invece che l'anzidetto prov-vedimento ha istituito, fra l'altro, una nuo-va fascia di professori e precisamente i pro-fessori associati a tempo definito, ai quali è consentito lo svolgimento di attività pro-fessionali, non si comprende perchè pro-prio e solo i farmacisti titolari debbano es-sere privati di tale possibilità.

Dalle considerazioni che precedono è sca-turita la proposta di sostituire l'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, con una nuova normativa, che sottoponiamo all'es-a-me ed all'approvazione degli onorevoli se-natori.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato e di enti locali o comunque pubblici, nè esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali.

Al titolare ed al direttore responsabile di farmacia è consentito di svolgere l'insegnamento universitario solo se risultino inquadrati nel ruolo di professore associato a tempo definito.

Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà, tranne i casi di cui al comma precedente, dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni ».